Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/2056(INI)

14.5.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore finanziario
(2025/2056(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Arba Kokalari

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE 9

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 11

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore finanziario
(2025/2056(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione europea, del 9 aprile 2025, sul piano d'azione per il continente dell'IA (COM(2025)0165),

– vista la relazione del 25 febbraio 2025 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dal titolo "Artificial intelligence in EU investment funds: adoption, strategies and portfolio exposures" (L'intelligenza artificiale nei fondi d'investimento dell'UE: adozione, strategie ed esposizione di portafoglio),

– vista la dichiarazione pubblica dell'ESMA del 30 maggio 2024 sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nella fornitura dei servizi d'investimento al dettaglio,

– vista la relazione del 10 febbraio 2025 dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) dal titolo "Impact Assessment of EIOPA's Opinion on AI governance and risk management" (Valutazione d'impatto nel parere dell'EIOPA su governance dell'IA e gestione dei rischi),

– vista la relazione dell'EIOPA del 30 aprile 2024 dal titolo "Report on the digitalisation of the European insurance sector" (Relazione sulla digitalizzazione del settore assicurativo europeo),

– vista la relazione del 29 novembre 2024 dell'Autorità bancaria europea (ABE) dal titolo "Risk Assessment Questionnaire (RAQ)" (Questionario di valutazione dei rischi) dell'autunno 2024,

– vista la relazione dell'ABE del 4 agosto 2023 dal titolo "Machine learning for internal ratings-based models" (Apprendimento automatico per modelli basati sui rating interni),

– vista la pubblicazione del 7 maggio 2024 della Banca centrale europea dal titolo "The rise of artificial intelligence: benefits and risks for financial stability" (L'ascesa dell'intelligenza artificiale: vantaggi e rischi per la stabilità finanziaria),

– visto il documento di lavoro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del 15 dicembre 2023, dal titolo "Generative Artificial Intelligence in finance" (Intelligenza artificiale generativa nella finanza),

– vista la relazione della Banca dei regolamenti internazionali del 12 dicembre 2024 dal titolo "Regulating AI in the financial sector: recent developments and main challenges" (Regolamentare l'IA nel settore finanziario: sviluppi recenti e principali sfide),

– vista la relazione della Banca dei regolamenti internazionali del 13 giugno 2024 dal titolo "Intelligent financial system: how AI is transforming finance" (Sistema finanziario intelligente: come l'IA sta trasformando la finanza),

– vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello al G7, del 19 dicembre 2024, dal titolo "Artificial Intelligence and Economic and Financial Policy Making" (Intelligenza artificiale e politiche economico-finanziarie),

– vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del 14 novembre 2024 dal titolo "The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence" (Implicazioni dell'intelligenza artificiale per la stabilità finanziaria),

– visto il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo[1],

– visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)[2],

– visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011[3],

– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[4],

– vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa[5],

– visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012[6],

– vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE[7],

– visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012[8],

[1] GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj.
[2] GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.
[3] GU L 333, 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.
[4] GU L 119, 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
[5] GU L 26, 2.2.2016, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj.
[6] GU L 173, 12.6.2014, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.
[7] GU L 173, 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj.
[8] GU L 176, 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

– vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE[9],

– vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010[10],

– vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)[11],

– vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[12],

– vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sull'intelligenza artificiale in un'era digitale[13],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2025),

A. considerando che il regolamento dell'UE sull'intelligenza artificiale introduce il primo quadro normativo generale al mondo per l'intelligenza artificiale (IA);

B. considerando che il regolamento sull'IA definisce due casi d'uso ad alto rischio per il settore dei servizi finanziari, cioè l'uso di sistemi di IA per il rating del credito al consumo e le valutazioni del merito creditizio, nonché il loro utilizzo per la valutazione del rischio e la fissazione dei prezzi dell'assicurazione vita e sanitaria;

C. considerando che, nel regolamento sull'IA, un sistema di IA è definito come un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

D. considerando che i sistemi utilizzati per migliorare l'ottimizzazione matematica o accelerare e approssimare i metodi di ottimizzazione tradizionali e consolidati, come i metodi di regressione lineare o logistica, non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di sistema di IA;

Stato di adozione dell'IA nei servizi finanziari

[9] GU L 176, 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.
[10] GU L 174, 1.7.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj.
[11] GU L 335, 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj.
[12] GU L 302, 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj.
[13] GU C 465, 6.12.2022, pag. 65.

1. osserva l'ampia e diversificata adozione dell'IA in tutto il settore dei servizi finanziari dell'UE, in cui l'apprendimento automatico è usato da tempo e l'IA generativa è sempre più applicata come strumento di supporto; sottolinea che la maggior parte dei casi d'uso dell'IA mira a razionalizzare i processi di back-office, che la maggior parte delle applicazioni rappresenta un risultato di facile attuazione più che un'innovazione ad alto rischio, e che solo un numero limitato di casi riguarda i clienti e non casi autopilota[14];

2. sottolinea che l'uso dell'IA nei servizi finanziari può apportare benefici per la società, tra cui l'individuazione delle frodi, i controlli antiriciclaggio, l'assistenza alla clientela, il monitoraggio delle operazioni, il controllo delle sanzioni, la gestione dei reclami, la consulenza finanziaria personalizzata, la valutazione del rischio di credito, l'assistenza alla conformità normativa, l'inserimento dei clienti e la verifica dell'identità, la vigilanza del mercato e il monitoraggio degli abusi di mercato;

3. osserva che i principali rischi legati all'uso dell'IA nei servizi finanziari derivano dalla qualità, accuratezza e rappresentatività dei dati su cui sono formati i modelli e dalla necessità di garantire una solida governance dei dati, prevenire risultati discriminatori ed evitare distorsioni sistemiche; osserva le sfide legate alle vulnerabilità di cibersicurezza e alla spiegabilità dei sistemi di IA;

4. è consapevole del fatto che gli istituti finanziari hanno adottato un approccio prudente e graduale allo sviluppo e all'implementazione dei sistemi di IA al fine di garantire il rispetto della legislazione trasversale e settoriale esistente; sottolinea che tale approccio prudente può anche essere dettato da una domanda non manifesta da parte dei clienti, dall'evoluzione delle loro aspettative e da considerazioni di rischio;

5. prende atto del fatto che gli attori finanziari dell'UE dipendono da fornitori di tecnologie di paesi terzi per i software e gli strumenti di IA, il che può comportare un rischio di concentrazione e ridurre il potere contrattuale degli istituti finanziari quando negoziano o modificano le condizioni contrattuali dei servizi di IA; sottolinea che le imprese dell'UE devono poter utilizzare le infrastrutture cloud esistenti per lo sviluppo e l'impiego dell'IA; sostiene, tuttavia, le iniziative dell'UE volte a promuovere lo sviluppo dell'IA e delle infrastrutture cloud;

Panorama normativo dell'IA nei servizi finanziari

6. sottolinea che il settore dei servizi finanziari è altamente regolamentato e soggetto a molteplici normative settoriali sia a livello nazionale che dell'UE, il che impone di gestire rischi afferenti ad ambiti diversi, come la protezione, la qualità e la governance dei dati, il data lineage, la resilienza operativa, l'esternalizzazione, il rischio di modello, i risultati discriminatori e il rischio di mercato e di credito, che insieme costituiscono il quadro di riferimento per l'impiego e la governance dell'IA nel settore dei servizi finanziari[15];

[14] Questionario di valutazione dei rischi dell'ABE, autunno 2024; Relazione dell'EIOPA sulla digitalizzazione del settore assicurativo europeo; Relazione dell'ESMA sull'intelligenza artificiale nei fondi d'investimento dell'UE.

[15] Tra gli esempi più significativi di legislazione settoriale figurano: il regolamento sui requisiti patrimoniali, la direttiva sui requisiti patrimoniali, la direttiva Solvibilità II, la direttiva sulla distribuzione assicurativa, il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, il

7. esprime preoccupazione per le sovrapposizioni normative tra il regolamento sull'intelligenza artificiale e le normative settoriali, e per la conseguente incertezza giuridica;

8. ricorda che il regolamento sull'intelligenza artificiale consente deroghe limitate per gli istituti finanziari laddove esistano requisiti equivalenti ai sensi del diritto dell'UE in materia di servizi finanziari; esprime preoccupazione per la mancanza di orientamenti sufficienti per l'interpretazione di tali sovrapposizioni e interazioni normative; mette in guardia dall'adozione di un approccio massimalista all'interpretazione del regolamento sull'intelligenza artificiale, che renderebbe ancora più complesso per gli istituti finanziari attenersi alle disposizioni in questione; riconosce la difficoltà derivante dal fatto che, per le autorità di vigilanza, l'applicazione dell'acquis comporta interpretazioni e aspettative giuridiche divergenti, con conseguente frammentazione del mercato unico;

9. esprime preoccupazione per il fatto che il GDPR e i relativi requisiti in materia di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, consenso del cliente e trattamento dei dati personali da parte degli istituti finanziari limitano l'uso dell'IA nei servizi finanziari;

Raccomandazioni per garantire un uso responsabile dell'IA nei servizi finanziari

10. deplora che l'UE sia in ritardo in termini di innovazione e investimenti in materia di IA; ritiene che il settore dei servizi finanziari, in quanto primo settore per spesa in servizi e prodotti informatici, ha il potenziale per fungere da catalizzatore nella mobilitazione di investimenti privati nell'IA;

11. invita la Commissione a garantire chiarezza e a fornire orientamenti su come le normative vigenti in materia di servizi finanziari si applicano all'uso dell'IA nei servizi finanziari; ritiene che tali orientamenti dovrebbero puntare a consentire l'uso dell'IA nel settore dei servizi finanziari; chiede definizioni coerenti e la semplificazione del quadro normativo per evitare disposizioni ridondanti, compresi gli obblighi di comunicazione in materia di valutazione del rischio;

12. mette in guardia dall'adozione di una nuova normativa settoriale per regolamentare l'uso dell'IA nei servizi finanziari, dal momento che esistono già norme settoriali che disciplinano il ricorso all'IA; ritiene che ciò creerebbe ulteriori livelli di complessità e incertezza e, in ultima analisi, priverebbe il settore dei benefici derivanti dall'uso dell'IA; raccomanda vivamente alla Commissione e agli Stati membri di coordinarsi per evitare la sovraregolamentazione e l'introduzione di nuovi ostacoli nei mercati transfrontalieri;

13. invita le autorità di vigilanza europee e nazionali a sostenere l'adozione dell'IA mediante interpretazioni coerenti ed evitando un'applicazione eccessivamente rigorosa della normativa vigente; ritiene che il mancato sostegno all'adozione dell'IA rischi di privare il settore dei servizi finanziari dei benefici di tale tecnologia; sottolinea che l'atteggiamento e l'approccio delle autorità di vigilanza sono importanti quanto le norme stesse; raccomanda che le attività di vigilanza diano priorità ai rischi operativi e tangibili, laddove individuati, piuttosto che a preoccupazioni astratte o teoriche;

regolamento sulla resilienza operativa digitale, la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi e la direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), nonché i relativi orientamenti e le norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.

14. ritiene che cambiamenti significativi nell'uso dell'IA richiederanno competenze e talento adeguati, dal momento che l'uso di tale tecnologia dipende dalle capacità umane; sostiene le misure introdotte dal settore per migliorare la comprensione dell'IA e l'uso responsabile di tale tecnologia nei servizi finanziari; chiede maggiore chiarezza in merito alle disposizioni introdotte dal regolamento sull'intelligenza artificiale affinché gli istituti finanziari possano rispettare i requisiti di alfabetizzazione in materia di IA;

°

° °

15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La presente relazione analizza l'uso e l'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) nel settore dei servizi finanziari e il relativo panorama normativo. La relatrice formula raccomandazioni strategiche per consentire l'uso dell'IA nei servizi finanziari e chiarire le sovrapposizioni normative. La relazione affronta aspetti specifici del settore dei servizi finanziari e non tratta questioni che rientrano tra le competenze di altre commissioni.

La relatrice ritiene fondamentale che il dibattito politico sull'IA nei servizi finanziari sia ancorato alla realtà e incentrato su questioni concrete e plausibili. Occorre tenere in debita considerazione il quadro giuridico esistente e le applicazioni concrete della tecnologia nei servizi finanziari, piuttosto che speculare su questioni astratte o teoriche.

Dapprima la relazione analizza l'impiego dell'IA nel settore dei servizi finanziari e osserva che, nella maggior parte dei casi, l'uso di tale tecnologia punta a ridurre i costi razionalizzando le operazioni, anziché creare nuovi flussi di reddito. La maggior parte dei casi d'uso consiste in soluzioni semplici più che in innovazioni ad alto rischio, pertanto è possibile affermare che l'impiego dell'IA nel settore finanziario è stato prudente. Siamo ben lontani da un sistema finanziario gestito o fortemente dipendente da modelli di IA autonomi e autopilota che minacciano la stabilità finanziaria e gli interessi dei consumatori.

La realtà ci dice l'esatto opposto: il settore è così regolamentato, e la responsabilità fiduciaria degli istituti finanziari è talmente controllata, che la maggior parte dei casi d'uso dell'IA è a basso rischio e prevede l'intervento di un esperto umano. Tuttavia, la diffusione e l'adozione delle tecnologie di IA in tutto il settore dei servizi finanziari presentano un potenziale notevole: non solo possono migliorare l'efficienza del settore, potenziare i servizi destinati ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese europee, ma possono anche aumentare l'efficacia della lotta al riciclaggio di denaro e dell'individuazione delle frodi.

Ciò non significa che la diffusione dell'IA nei servizi finanziari sia priva di rischi. La questione della qualità dei dati, della trasparenza e della possibilità di spiegare i meccanismi di funzionamento dell'IA rappresenta una sfida in questo settore come in altri. Tuttavia, il settore dei servizi finanziari, con la sua miriade di direttive e regolamenti dettagliati, è ben equipaggiato per gestire tali rischi. Gli istituti finanziari, siano essi banche, imprese assicurative o gestori patrimoniali, sono tenuti, ai sensi della legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, a dotarsi di sistemi per la qualità e la governance dei dati, il data lineage, la resilienza operativa, l'esternalizzazione, il rischio di modello, i rischi di concentrazione, i risultati discriminatori e altro ancora, il che fornisce un quadro di riferimento per l'implementazione e la governance dell'IA. Con l'avanzare della diffusione di tale tecnologia nel settore finanziario, sarà fondamentale continuare a monitorare i rischi e fornire agli esperti finanziari risorse, formazione e alfabetizzazione in materia di IA.

L'alternativa è adottare un approccio restrittivo alla diffusione dell'IA nel settore finanziario, introducendo una nuova normativa per timore degli effetti ignoti o perché lo status quo infonde sicurezza. Un simile approccio priverebbe il settore dei servizi finanziari dell'opportunità di utilizzare l'IA e, in ultima analisi, comprometterebbe la competitività del settore, la qualità dei servizi offerti e i vantaggi per i consumatori. Inoltre inciderebbe negativamente sugli investimenti nelle tecnologie di IA, dal momento che il settore dei servizi finanziari è quello che fa registrare la spesa maggiore in servizi e prodotti informatici. Tale approccio dovrebbe essere fuori discussione vista la corsa globale all'IA, le difficili realtà

geopolitiche su cui si fonda e il fatto che l'UE è già indietro in questo settore.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Associazione Bancaria Italiana
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Banque de France
BlackRock
Bundesverband deutscher Banken e.V.
Danske Bank A/S
Deutsche Bank AG
European Banking Authority (EBA)
European Banking Federation
European Commission (DG FISMA)
European Fund and Asset Management Association (EFAMA)
European Insurance and Occupational Pensions Agency (EIOPA)
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Eurofinas
Febelfin
Fédération bancaire française
Finance Denmark
Finance Sweden
Finance Watch
Finansförbundet (Financial Sector Union of Sweden)
Finansinspektionen (Financial Supervisory Authority, Sweden)
Finanssiala ry - Finance Finland
GDV - German Insurance Association
Insurance Europe
Klarna Bank AB
Mastercard Europe
Mistral AI
Nordea Bank Abp
OpenAI OpCo, LLC
Rabobank
Salesforce Inc.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Société Générale
Stripe, Inc.
Svenska Handelsbanken AB
Svensk Försäkring (Insurance Sweden)
Swedish Financial Technology Association
Swedbank AB (publ)
The Alan Turing Institute

Trygg-Hansa

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.